



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 249/15
del 6/3/15
R. G. n. 22/14/15
Rep. n. /
Cron n. 1635/15
Sent. dep. 18/3/15
Oggetto: opp.ne a
sanzione amm.va
Publ. 18/3/15

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2297/2014 R.G., promossa da:

[REDACTED] e [REDACTED], entrambi residenti in [REDACTED]

(Pisa), [REDACTED], rappresentata e difesa, some da procura in atti, dall'Avv. Giovanni Longo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Pisa, Lungarno Bruno Buozzi 13

RICORRENTI

CONTRO

COMUNE [REDACTED], in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato dal Responsabile U.O. di Polizia Municipale Ispettore [REDACTED]

RESISTENTE

Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 legge n. 689/1981 e succ. modif.

Decisa all'udienza del 6.3.2015 sulle seguenti conclusioni:

PER PARTE RICORRENTE: Insiste nel ricorso e chiede l'annullamento del verbale impugnato.

PER PARTE RESISTENTE: Non ha concluso in udienza: in atti si rimette alla decisione del giudice.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 24.9.2014 i sigg. [REDACTED] e [REDACTED], rispettivamente proprietario e conducente del veicolo, proponevano opposizione avverso

verbale di contestazione di infrazione al Codice della strada n. [REDACTED] - Pr. 1054/2014, elevato nei confronti della sig.ra [REDACTED] in data [REDACTED] dalla Polizia Municipale di [REDACTED] perché alle ore [REDACTED] di tale giorno, in [REDACTED] Via [REDACTED], all'altezza del civico 36 in direzione [REDACTED], il conducente del veicolo [REDACTED] targato [REDACTED], di proprietà della ricorrente [REDACTED], aveva commesso l'infrazione di cui all'art. 142, comma 8, CdS, in quanto "circolava alla velocità di km/h 64,00, superando di km/h 14,00 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocità km/h 50). La velocità è stata determinata, ai sensi dell'art. 345/2c. D.P.R. 16/12/92 n. 495, così come modificato dall'art. 197 D.P.R. 16/9/96 n. 610, tenuto conto della riduzione pari al 5% delle velocità con minimo di 5 km/h, comprensiva anche della tolleranza strumentale stabilita in sede di approvazione dell'apparecchiatura Vizier 2M Matricola 1111002, Decreto di omologazione n. 6511 del 21.11.2012 utilizzata per la rilevazione, la cui perfetta funzionalità è stata verificata prima dell'uso. Velocità indicata sulla risultanza fotografica km/h 69". Si precisava nel verbale impugnato che la violazione non era stata immediatamente contestata in quanto "rilevamento effettuato a mezzo di strumenti elettronici che consentono la determinazione dell'illecito simultaneamente al passaggio del veicolo rendendo impossibile l'intimazione dell'alt in tempo utile e nei modi regolamentari (art. 201 comma 1/bis lettera "e" C.d.S.).

Parti ricorrenti deducevano la illegittimità del verbale impugnato stante l'esistenza di uno stato di necessità, dovuto al trasporto di animale in imminente pericolo di vita. Riferivano che il sig. [REDACTED] stava trasportando in auto il proprio gatto dal veterinario che presentava sintomi da soffocamento con gravi disturbi cardio respiratori, urgenza

dimostrata anche dalla circostanza del successivo decesso del gatto. Chiedeva pertanto l'annullamento integrale del provvedimento sanzionatorio.

Fissata l'udienza per la discussione del ricorso e ritualmente notificato alle parti dalla Cancelleria il relativo decreto, il Comune di [REDACTED] si è costituito in giudizio in cancelleria rimettendosi alla decisione del giudice.

La causa è stata istruita con produzioni documentali e decisa all'udienza del 6.3.2015 alla quale partecipava il solo procuratore di parte ricorrente, sulle conclusioni riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda deve essere accolta.

Premesso che la circostanza del superamento del limite di velocità, rilevato dall'apparecchiatura autovelox è pacifica, deve essere rilevato che costituisce principio giurisprudenziale consolidato che *"in tema di sanzioni amministrative non è sufficiente che siano accertati gli estremi oggettivi della violazione, ma occorre, altresì, per l'affermazione di responsabilità, che la condotta sia almeno colposa; e la colpa è esclusa quando, secondo il disposto del secondo comma dell'art. 3 della legge n. 689/1981 la violazione è commessa per errore sul fatto non determinato da colpa dell'agente"* (Cass. Sez. III, 12.5.2000, n. 6111); *"l'errore sul fatto che esime da responsabilità è quello che cade su un elemento materiale della violazione amministrativa e deve consistere in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo determinandolo a condotta viziata alla base. Detto errore sul fatto quando è incolpevole, opera come fattore che incide sull'elemento soggettivo della violazione amministrativa (dolo o colpa a norma dell'art. 3 della legge 689/1981). La prova dell'esistenza dell'errore incolpevole, costituendo fattore*

impeditivo della pretesa sanzionatrice, elidendo l'elemento soggettivo, deve essere fornita dal soggetto che la invoca" (Cass. Sez. III, 19.1.2000, n. 536).

Nel caso di specie il conducente del veicolo andrebbe pertanto esente da colpa ove l'errore da lui commesso (l'aver superato i limiti di velocità) fosse scusabile.

Al riguardo è stata prodotta in atti certificazione del Medico Veterinario Dott. [REDACTED], il quale attesta che in data 4.7.2014, alle ore 11,40, il sig. [REDACTED] si era recato presso l'ambulatorio veterinario per far visitare il gatto di nome [REDACTED] che risultava affetto da gravi disturbi cardio-respiratori; il gatto stava infatti respirando con difficoltà e richiedeva immediata assistenza veterinaria; nonostante la terapia le condizioni del gatto erano migliorata, ma circa due mesi dopo il gatto era deceduto.

Ora, è certamente vero che lo stato di necessità così come ritenuto dalla legge e dalle correnti interpretazioni giurisprudenziali richiede che il soggetto in pericolo imminente sia una persona fisica mentre nel caso di specie il fatto concerne un animale.

Tuttavia occorre inquadrare il fatto nel contesto specifico; risulta provato da quanto certificato dal veterinario che il gatto di proprietà del ricorrente fosse in concreto pericolo di morire per asfissia, e quindi in un modo anche particolarmente lento e doloroso. La stessa legislazione penale ha visto in tempi recenti un inasprimento delle pene per i maltrattamenti di animali, manifestando quindi un'attenzione a considerare l'animale, soprattutto quello domestico, come qualcosa di più di una mera *res*, anche se certamente non può ancora parlarsi dell'animale come di un soggetto portatore di diritti alla stregua dell'essere umano.

Valutati tali aspetti alla luce del principio di cui all'art. 7, comma 10, D. Lgs. n. 150/2011, e tenuto conto anche dell'atteggiamento processuale tenuto dall'amministrazione resistente che non ha chiesto il rigetto del ricorso ma si è rimessa

alla decisione del giudice, deve ritenersi che sul piano dell'elemento psicologico il sig. [REDACTED] potesse ritenersi legittimato a raggiungere l'ambulatorio veterinario nel minor tempo possibile per salvare il gatto dalla morte, e risulta pertanto scusabile l'errore da lui commesso nell'aver superato, peraltro in misura contenuta, i limiti di velocità. Se pertanto poteva essere legittimo il comportamento dell'agente accertatore che, in mancanza di elementi immediati di verifica della situazione concreta, ha elevato il verbale di contestazione, tale provvedimento deve essere oggi annullato, stante la mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito, risultando sussistente uno stato di necessità quantomeno putativo, e comunque scusabile l'errore commesso dall'odierno ricorrente.

Mancando pertanto prove sufficienti dell'elemento soggettivo della colpa, l'opposizione deve essere accolta ed il verbale impugnato deve essere annullato e dichiarato privo di ogni efficacia.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, stante l'accoglimento del ricorso ai sensi dell'art. 7, comma 10, D. Lgs. 1.9.2011, n.150.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, visto l'art. 7, comma 10, D. Lgs. 1.9.2011, n.150, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale impugnato.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Pisa, 6.3.2015

Il Giudice di Pace

Avv. [REDACTED]

